

**COMUNE di GALLIERA  
PROVINCIA di BOLOGNA**

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE  
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/1998

Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 26/3/1999

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/2/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/3/2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/5/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/4/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/4/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/3/2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/3/2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/4/2020

Testo coordinato con le modifiche in corso di approvazione  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/11/2020,  
in vigore dal 1° gennaio 2021

## **INDICE**

### **Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1: Definizioni .....	pag. 4
Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento .....	pag. 4
Articolo 3: Entrate tributarie comunali .....	pag. 5
Articolo 4: Agevolazioni tributarie .....	pag. 5
Articolo 5: Aliquote e tariffe.....	pag. 6

### **Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo 1°:GESTIONE DELLE ENTRATE**

Articolo 6: Forma di gestione .....	pag. 7
Articolo 7: Il Funzionario responsabile del tributo.....	pag. 7

#### **Capo 2°:DENUNCE E CONTROLLI**

Articolo 8:Dichiarazione tributaria .....	pag. 8
Articolo 9: Attività di controllo .....	pag. 8
Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali .....	pag. 9
Articolo 11: Rapporti con il contribuente .....	pag. 9
Articolo 11-bis: Ampliamento dei termini e delle modalità per il Ravvedimento operoso.....	pag. 9
Articolo 12: Diritto di interpello .....	pag. 10

#### **Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

Articolo 13: Attività di accertamento.....	pag. 13
Articolo 14: Notificazione a mezzo posta.....	pag. 13
Articolo 14-bis: Notificazione a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC.....	pag. 13

#### **Capo 4°:CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

Articolo 15: Contenzioso .....	pag. 15
Articolo 16: L'autotutela .....	pag. 15
Articolo 17 : Accertamento con adesione .....	pag. 16

### **TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

<b>Articolo 18: Riscossione.....</b>	<b>pag. 16</b>
Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento .....	pag. 17
<b>Articolo 19-bis: Rateizzazione degli accertamenti notificati dall'1/1/2020 .....</b>	<b>pag. 18</b>
Articolo 20: Rimborsi .....	pag. 18
Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi .....	pag. 19

### **TITOLO IV: SANZIONI E INTERESSI**

Articolo 22: Graduazione delle sanzioni.....	pag. 21
Articolo 23: Cause di non punibilità.....	pag. 21
Articolo 24: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni ....	pag. 21
Articolo 24-bis: Interessi <sup>1</sup> .....	pag. 21

### **TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 25: Norme finali.....	pag. 22
Articolo 26: Disposizioni transitorie.....	pag. 22
Articolo 27: Entrata in vigore .....	pag. 22

Allegato: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	pag. 23
--	---------

---

<sup>1</sup> Con la modifica, approvata il 26/2/2007 dall'1/1/2007 la rubrica del TITOLO IV è integrata con l'aggiunta di "E INTERESSI", viene inoltre aggiunto l'art. 24-bis con cui si determina il tasso di interesse da applicare sulle somme dovute dal, e da rimborsare al, contribuente a titolo di tributi locali.

## **Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1: Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per "responsabile" del settore, il dipendente, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione -PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore stesso;
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

### **Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento**

- 1 .Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- 3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
- 4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 3: Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

### **Articolo 4: Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Gli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, ai sensi dell'art. 82 comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sono esonerati dal pagamento dei tributi, di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.<sup>2</sup>
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

---

<sup>2</sup> La modifica del comma 3 dell'articolo 4 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/4/2020 per adeguare la disposizione regolamentare al nuovo riferimento normativo vigente per l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore introdotto nell'ordinamento giuridico dal D.Lgs. 3 settembre 2017, n. 117, ampliando e articolando in modo diverso le tipologie di enti rispetto alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997. Con efficacia a decorrere dall'attivazione del *Registro unico nazionale del Terzo settore*, ai sensi delle Norme di attuazione e transitorie di cui all'art. 101 dello stesso D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

**Articolo 5: Aliquote e tariffe**

1. Il Comune determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge, attraverso apposita deliberazione dell'organo competente in base alle disposizioni di legge generale e specifiche riferite ai singoli tributi.<sup>3</sup>
2. All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio comunale, provvede la Giunta.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le ultime aliquote e tariffe approvate.

---

<sup>3</sup> Il comma 1 dell'articolo 5 è stato così modificato dall'1/1/2007, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/2/200, per conformarlo alla diversa attribuzione di competenze tra gli organi comunali con riguardo alla deliberazione di aliquote e tariffe.

## **Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo 1°:GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 6 : Forma di gestione**

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il comune può procedere scegliendo motivatamente una delle modalità indicate dall'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15/12/97 n. 446.
4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo istituito dall'art. 53 del decreto legislativo 446 del 1997, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, anche ai fini della tutela della riservatezza sui dati personali, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

#### **Articolo 7: Il Funzionario Responsabile del tributo.**

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni.
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
  - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie;

- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Nel caso di affidamento a terzi della gestione del tributo, le attribuzioni di cui al precedente comma 2, con esclusione della lettera g), spettano al concessionario, secondo quanto previsto dalla legge.

## **Capo 2°:DENUNCE E CONTROLLI**

### **Articolo 8 :Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

### **Articolo 9: Attività di controllo**

- 1.L'ufficio comunale, in caso di gestione diretta, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
- 4.Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
- 5.Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano comunque applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/91 con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.
6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai

risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari progetti nonché all'ammontare della evasione recuperata.

#### **Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

#### **Articolo 11:Rapporti con il contribuente**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base a disciplina di legge, prima di emettere provvedimento sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti o per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
3. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di avvisi di accertamento, deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'Ufficio.

#### **Articolo 11-bis: Ampliamento dei termini e delle modalità per il Ravvedimento operoso <sup>4</sup>**

1. Fatti salvi i termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per avvalersi del ravvedimento operoso e delle corrispondenti riduzioni di sanzione, eventuali violazioni commesse, con riguardo alla presentazione della dichiarazione e/o al pagamento dei tributi comunali, possono essere regolarizzate spontaneamente dal contribuente
  - fino alla scadenza dei termini di accertamento da parte del comune, a condizione che non sia già intervenuta la notifica di atti di liquidazione e di accertamento;
  - con il pagamento del tributo, o del maggior tributo dovuto, degli interessi di mora e delle sanzioni previste per la violazione commessa

---

<sup>4</sup> L'art. 11-bis era stato inserito con efficacia dall'1/1/2016, a seguito delle modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/4/2016.

Con efficacia dall'1/1/2020, per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/4/2020, è stata approvata l'ulteriore modifica nella rubrica e nel testo per allineare l'istituto del ravvedimento operoso relativamente ai tributi comunali alle nuove disposizioni normative in materia, introdotte con alcuni provvedimenti nel corso del 2019.

- omesso, parziale, tardivo pagamento,
- omessa o infedele dichiarazione,

ridotte ad **1/7 (un settimo)** del minimo stabilito per legge per il pagamento eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore**;

ridotte ad **1/6 (un sesto)** del minimo stabilito per legge per il pagamento eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**.

2. È consentito al contribuente avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, come disciplinato dal precedente comma 1, anche in caso di versamento parziale o frazionato.

### **Articolo 12: Diritto di interpello<sup>5</sup>**

1. Il contribuente può interpellare il comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (*interpello ordinario e interpello qualificatorio*);
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (*interpello probatorio*);
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie (*interpello antiabuso*).

---

<sup>5</sup> L'art. 12 è così riformulato con efficacia dall'1/1/2016 (deliberazione di consiglio Comunale n. 39 del 20/04/2016), secondo le disposizioni in materia di interpello introdotte a livello normativo dal D.Lgs. 156/2015, che impone agli enti locali di adeguare ai principi della nuova disciplina dell'interpello i propri regolamenti, entro il 30 giugno 2016. la precedente formulazione dell'articolo, in vigore fino al 31/12/2015, era la seguente:

#### **Articolo 12: Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

2. Il contribuente interpella il comune per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (*interpello disapplicativo*).

3. Il comune risponde

- nel termine di novanta (90) giorni dalla presentazione delle istanze di cui al comma 1 lettera a) (*interpello ordinario e qualificatorio*);
- nel termine di centoventi (120) giorni dalla presentazione delle istanze di cui al comma 1 lettere b) e c) (*interpello probatorio e antiabuso*);
- nel termine di centoventi (120) giorni dalla presentazione delle istanze di cui al comma 2 (*interpello disapplicativo*).

La risposta, scritta e motivata, vincola il comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del comune, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti (sostituti d'imposta) o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (responsabili d'imposta).

L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto la fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, o comunque connessi con la stessa fattispecie, senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

7. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2 del presente articolo;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del comune e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del comune, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dai soggetti competenti.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g), il comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta (30) giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

8. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta, entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

9. Le istanze di interpello sono inammissibili se:

- a) sono prive dei dati identificativi dell'istante e della descrizione specifica e circostanziata della fattispecie;
- b) non sono presentate prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sul corretto trattamento fiscale della fattispecie;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

10. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del presente articolo, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

### **Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

#### **Articolo 13: Attività di accertamento**

1. Per l'attività di accertamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni di leggi vigenti in materia.

#### **Articolo 14: Notificazione a mezzo posta**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

#### **Articolo 14-bis: Notificazione a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC<sup>6</sup>**

1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti inerenti tributi comunali, da notificare alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
2. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.
3. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

---

<sup>6</sup> L'art. 14-bis è inserito con efficacia dall'1/1/2018, a seguito delle modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2018.

5. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta,
- all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari,
  - all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del *D. Lgs, 31 dicembre 1992, n. 546*, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*.

Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile.

## **Capo 4°:CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 15: Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

### **Articolo 16: L'autotutela**

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso soggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

### **Articolo 17: Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

## **TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 18: Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è **effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 e successive modificazioni.**<sup>7</sup>

**3-bis. I soggetti legittimati alla riscossione coattiva sono:**

- a) il Comune;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) e articolo 53, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

**3-ter. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito degli indirizzi determinati dalla**

---

<sup>7</sup> Il comma 3 dell'art. 18 è così modificato con efficacia dell'1/1/2021. Fino al 31/12/2020 per la riscossione coattiva era disposto quanto segue: "La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43".

**Giunta o dal Consiglio Comunale e conformemente alla normativa vigente in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.**

4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

**Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, con possibilità di richiesta di opportune garanzie, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata degli interessi nella misura prevista da apposita disposizione del presente Regolamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. **8.9**
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

---

**8** Il comma 2 dell'articolo 19 è stato così modificato dall'1/1/2007, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/2/2007, per ricondurre nelle competenze del funzionario responsabile del tributo la concessione di dilazioni di pagamento, e per applicare anche alle dilazioni di pagamento gli interessi al tasso legale.

**8** Il comma 2 dell'articolo 19 è stato così modificato dall'1/1/2007, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/2/2007, per ricondurre nelle competenze del funzionario responsabile del tributo la concessione di dilazioni di pagamento, e per applicare anche alle dilazioni di pagamento gli interessi al tasso legale.

**9** Il comma 2 dell'articolo 19 rimane in vigore ed è applicabile dall'1/1/2021 soltanto agli avvisi di accertamento notificati fino al 31/12/2019, o ad eventuali avvisi di pagamento avvisi di pagamento insoluti a fronte dei quali non sia ancora stato contestato al debitore l'omesso o parziale versamento.

**Articolo 19-bis: Rateizzazione degli accertamenti notificati dall'1/1/2020 <sup>10</sup>**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, a fronte di avvisi di accertamento notificati dall'1/1/2020 ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 792, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:
  - a) per debiti fino a euro 100,00: fino a un massimo di tre rate mensili;
  - b) per debiti da euro 100,01 a euro 500,00: fino a un massimo di cinque rate mensili;
  - c) per debiti da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a un massimo di venti rate mensili;
  - d) per debiti da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a un massimo di trenta mensili;
  - e) per debiti da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a un massimo di trentasei rate mensili;
  - g) per debiti oltre 20.000,01: fino a settantadue rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 24-bis del presente regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. Le rate mensili, nelle quali è stato dilazionato il pagamento, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

**Articolo 20:Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

---

<sup>10</sup> L'art. 19-bis è introdotto con modifica in corso di approvazione e si applica con efficacia dell'1/1/2021.

5. Il termine di cui al precedente comma può essere sospeso una sola volta per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa.
6. Per i tributi gestiti direttamente dal Comune le somme per le quali è definitivamente accertato il diritto alla restituzione, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune stesso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi riferiti allo stesso tributo locale, dovuti dal contribuente per versamenti ordinari o a seguito di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio notificati dal Comune.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. <sup>11</sup>

### **Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi<sup>12</sup>**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali qualora l'ammontare dovuto sia inferiore all'importo di 12,00 euro <sup>13</sup> con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Il limite di importo di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi 155,00 euro.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a 10,00 Euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- 4-bis Non si procede al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta è inferiore a 10,00 Euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta. <sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/2/2007 l'articolo 20 è stato modificato con riguardo al termine entro cui il contribuente può richiedere il rimborso di somme non dovute, e inoltre con l'aggiunta dei commi 6 e 7 per recepire le nuove disposizioni introdotte dalla L. Finanziaria 2007 in materia di rimborsi.

<sup>12</sup> Le modifiche all'articolo, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/5/2012, sono tese ad adeguare la formulazione degli importi limite esprimendoli in euro, e ad allineare l'importo limite per l'attività di accertamento a quello introdotto dalla normativa, in particolare il D.L. 2/3/2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", art. 3, comma 10 "Facilitazioni per imprese e contribuenti".

<sup>13</sup> La modifica approvata il 10/4/2014, CC n. 19, è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2014, riduce l'importo minimo, richiesto per procedere alla notifica di avvisi di accertamento, all'importo di 12,00 euro, fino al 31/12/2013 per effetto della normativa vigente il limite era fissato a 30,00 euro.

<sup>14</sup> La modifica, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/3/2019, è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2019, riduce l'importo minimo da versare spontaneamente da parte del contribuente al fine di allinearla a quello stabilito per il rimborso di somme versate indebitamente e allo scopo ulteriore di rendere riscuotibili gli importi riferiti ad alcune fattispecie imponibili per Imposta sulla Pubblicità.

*Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 51 del 23/11/2020*

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## **TITOLO IV: SANZIONI E INTERESSI**

### **Articolo 22: Graduazione delle sanzioni**

1. Conformemente a quanto previsto dai D.Lgs. 471,472,473/1997, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate come da specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale. In assenza del provvedimento deliberativo, si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi come indicati nel comma 1, e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, condizioni economiche e sociali).

### **Articolo 23: Cause di non punibilità.**

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

### **Articolo 24: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.**

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata A.R., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19.

### **Articolo 24-bis: Interessi<sup>15</sup>**

1. Sulle somme da riscuotere e da rimborsare a titolo di tributi comunali si applicano interessi al tasso legale.

---

<sup>15</sup> L'art. 24-bis è aggiunto con le modifiche approvate il 26/2/2007 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21.

## **TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 25: Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

### **Articolo 26: Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo effettuati a decorrere dall'1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

### **Articolo 27: Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

**COMUNE di GALLIERA**  
PROVINCIA di BOLOGNA

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

(allegato al REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/1998

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/3/2010

Testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/5/2012, in vigore dall'1/1/2012

## **INDICE**

Articolo 1: Oggetto e scopo del Regolamento .....	pag. 25
Articolo 2: Ambito di applicazione dell'istituto .....	pag. 25
Articolo 3: Attivazione del procedimento di definizione.....	pag. 25
Articolo 4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale.....	pag. 25
Articolo 5: Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	pag. 26
Articolo 6: Effetti dell'invito a comparire .....	pag. 27
Articolo 7: Atto di accertamento con adesione.....	pag. 27
Articolo 8:Perfezionamento della definizione .....	pag. 27
Articolo 9: Effetti della definizione .....	pag. 28
Articolo 10: Riduzione delle sanzioni.....	pag. 28
Articolo 11: Norme finali e transitorie.....	pag. 29
Modulo di presentazione dell' "Istanza di accertamento con adesione .....	pag. 30

## Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

## Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## Articolo 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale<sup>16</sup>

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione:
  - dei periodi d'imposta e del tributo suscettibile di accertamento,
  - del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione,
  - delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

---

<sup>16</sup> Con la modifica approvata il 24/3/2010, deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 il comma 1 dell'art. 4 è aggiornato integrando il contenuto dell'invito a comparire. E' inoltre aggiunto il comma 1-bis che precisa modalità e termini per prestare adesione ai contenuti dell'invito da parte del contribuente.

- dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi di cui al punto precedente.
- 1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio comunale e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un sesto<sup>17</sup> del minimo previsto dalla legge.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

## Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo raccomandata con r.r. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'Istituto in oggetto di cui all'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire, anche a mezzo telefax.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo.

---

<sup>17</sup> La modifica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/5/2012 è tesa a recepire le modifiche introdotte dalla normativa all'istituto dell'acquiescenza e conseguentemente all'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi locali, in merito alla diversa misura della riduzione delle sanzioni, che cambia da un ottavo ad un sesto, divenendo più onerosa per il contribuente.

### Articolo 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

### Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

### Articolo 8 - Perfezionamento della definizione<sup>18</sup>

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinatario.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per la quale, il Comune si avvale dalla facoltà di riscossione diretta, riconosciuta dalle norme vigenti, la definizione si considera perfezionata nei termini e con le modalità disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a 2.500,00 Euro è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di 1 sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.

---

<sup>18</sup> La modifica approvata il 24/3/2012, deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 comporta l'aggiornamento del comma 3 in applicazione delle nuove modalità di riscossione della Tassa Rifiuti, avendo optato per la riscossione diretta. Al comma 4 l'importo minimo oltre il quale è consentito il pagamento rateale, prima formulato in Lire, è convertito in Euro.

### Articolo 9 - Effetti della definizione<sup>19</sup>

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempre che, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 150,00 Euro.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### Articolo 10 - Riduzione delle sanzioni<sup>20</sup>

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di *un sesto*<sup>21</sup> del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad *un sesto*<sup>22</sup> qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche con riguardo alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per la quale, il Comune si avvale dalla facoltà di riscossione diretta, riconosciuta dalle norme vigenti, a condizione che il contribuente abbia accettato l'accertamento, mediante presentazione all'Ufficio Tributi comunale di apposita dichiarazione entro 60 giorni dalla notifica del relativo avviso.

---

<sup>19</sup> Il comma 2 dell'art. 9, approvata il 24/3/2012, deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 è modificato convertendo in Euro l'importo minimo di tributo, prima formulato in Lire, necessario per potere procedere ad ulteriore attività accertativa per sopravvenute nuove conoscenze.

<sup>20</sup> Nei commi 1 e 2 dell'art. 10, approvata il 24/3/2012, deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 è recepita la nuova riduzione ad un ottavo per le sanzioni che hanno dato luogo all'accertamento. Fino al 31/12/2009 la riduzione era ad un quarto. Il comma 3 è aggiornato in applicazione delle nuove modalità di riscossione della Tassa Rifiuti.

<sup>21</sup> La modifica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/5/2012 è tesa a recepire le modifiche introdotte dalla normativa all'istituto dell'acquiescenza e conseguentemente all'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi locali, in merito alla misura della riduzione delle sanzioni, che cambia da un ottavo ad un sesto, divenendo più onerosa per il contribuente.

<sup>22</sup> La modifica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17/5/2012 è tesa a recepire le modifiche introdotte dalla normativa all'istituto dell'acquiescenza e conseguentemente all'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi locali, in merito alla misura della riduzione delle sanzioni, che cambia da un ottavo ad un sesto, divenendo più onerosa per il contribuente.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per omesso o tardivo pagamento, nonché per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e/o concernenti la mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

### Articolo 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

All'UFFICIO TRIBUTI  
del COMUNE di GALLIERA

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

.....I..... Sottoscritt.....  
nat.... a ..... il ..... ,  
residente a ..... in Via .....  
codice fiscale..... recapito telefonico .....

(oppure)

Società .....  
con sede legale in ..... , Via ..... recapito  
telefonico ..... , codice fiscale .....  
in persona del sottoscritto legale rappresentante ..... codice  
fiscale .....

PREMESSO

- che in data ....., da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo ..... e per il periodo ....., non preceduto dall'invito di cui all'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;
- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione *ex art. 5* del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopraccitato avviso di accertamento.

(luogo e data) .....

(firma)

.....